

Raccolta n. 117 del 30.08.2019

COMUNE DI PERUGIA

PATTO DI COLLABORAZIONE PER INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE DEL PARCO DELLA CUPARELLA.

il Comune di Perugia con sede in Corso Vannucci 19, in persona del Dott. Vincenzo Piro, Dirigente dell'Area Risorse Ambientali Smart City e Innovazione, che interviene al presente atto ai sensi dell'art. 107 del TUEL, nominato con decreto sindacale n. 1 del 13.06.2019 di seguito, per brevità "Comune";

E

l'Associazione i Priori con sede legale in Perugia Via dei Priori 62 legalmente rappresentata dalla Sig.ra Maria Antonietta Taticchi autorizzata alla stipula in base all'atto costitutivo e allo statuto,

l'Associazione Rione di Porta Eburnea con sede legale in Perugia Via Annibale Mariotti n. 2 legalmente rappresentata dal Sig. Giancarlo Barboni per brevità: "Proponenti",
entrambi definiti congiuntamente anche "Parti";

PREMESSO CHE:

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida a soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

- il Comune di Perugia, in accoglimento di tale principio, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 6.2.2017 ha approvato il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani, d'ora in avanti "Regolamento";

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 22.02.2017 è stato approvato

il Progetto Futuro nel Verde che sottolinea l'interesse del Comune di Perugia ad incentivare accordi di collaborazione con le associazioni nell'ottica della costruzione di un nuovo modello di *governance* e di sostegno teso a migliorare lo standard qualitativo delle aree verdi;

- ai sensi dell'art. 2 del Regolamento e ai fini del presente documento i termini in appresso hanno il significato di seguito indicato:

a) Soggetti attivi: tutti i soggetti residenti nel territorio interessato e le persone che ivi lavorano, studiano o soggiornano. Tali soggetti possono attivarsi per la cura e valorizzazione dei beni comuni urbani, ai sensi del presente regolamento, come singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura informale;

b) Interventi di cura: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni urbani per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità;

c) Interventi di valorizzazione interventi di recupero, trasformazione ed innovazione dei beni comuni, inseriti, tramite metodi di co-progettazione, in processi sociali, economici, tecnologici ed ambientali, ampi ed integrati, che complessivamente incidono sul miglioramento della qualità della vita nella città;

d) Spazi pubblici: aree verdi, piazze strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o ad uso pubblico;

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai soggetti attivi, volta a proporre interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;

e) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale Comune e soggetti attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura o valorizzazione dei beni comuni urbani.

Con nota prot. n.2019/0194110 le Associazioni Priori e Rione di Porta Eburnea hanno presentato una proposta di collaborazione consistente nella volontà di realizzare nel Parco della Cuparella (Cod. AreaH01-1) una postazione per allevare alcune famiglie di api, tramite il posizionamento di due arnie in uno spazio defilato del parco, rispetto al transito pedonale. Tali insetti, considerati come sentinelle dell' ambiente sono utili a monitorare l' inquinamento dell' aria . Inoltre le medesime associazioni hanno espresso l'intenzione di collaborare alla realizzazione di un'area di sgambamento per cani, tramite la redazione di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato e la fornitura dei materiali necessari all' esecuzione dell'intervento, previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale e previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, richieste a cura degli uffici competenti, inerenti ai vincoli gravanti sull' area individuata.

L' intervento proposto è di interesse del Comune in quanto garantisce politiche di qualità dell' ambiente urbano, di cura degli spazi pubblici realizzando un risparmio di spesa con conseguente ottimizzazione delle risorse.

Vista la D.D. n. 520 del 30.08.2019 con cui il Dirigente dell'Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione stabilisce di procedere alla stipula del patto di collaborazione per le motivazioni ivi indicate che si richiamano per intero per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso le Parti convengono di stipulare il presente Patto di collaborazione:

Articolo 1 – Obiettivi perseguiti e azioni di cura condivisa.

Il presente Patto di collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune di Perugia ed i Proponenti per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati.

Articolo 2- Oggetto del Patto di Collaborazione.

Costituisce oggetto del presente Patto di collaborazione l'intervento di valorizzazione del parco della Cuparella consistente nel recupero di una porzione del Parco, defilata rispetto al transito pedonale, ove realizzare una postazione per l'allevamento di alcune famiglie di api, tramite il posizionamento di due arnie, con finalità didattiche e di studio. Arnie ed apiari nelle città, infatti hanno importanti funzioni, ossia quella di monitorare la qualità dell'aria, il livello di inquinamento atmosferico e di fornire informazioni sulla biodiversità di un territorio anche attraverso la valutazione della qualità del miele prodotto. Le medesime associazioni hanno espresso l'intenzione di collaborare alla realizzazione di un'area di sgambamento per cani, tramite la redazione di un progetto esecutivo da parte di un tecnico abilitato e la fornitura dei materiali necessari all'esecuzione dell'intervento. Le necessarie autorizzazioni saranno richieste da parte degli uffici competenti. Tali attività saranno svolte con le modalità di cui all'art.5.

Articolo 3 – Durata del Patto di collaborazione.

La durata del presente Patto di collaborazione è fissata in anni tre.

Articolo 4 - Modalità di collaborazione.

Le Parti si impegnano ad :

- operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;
- conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

- ispirare le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, proporzionalità, sostenibilità, valorizzando il pregio della partecipazione.

In particolare le Parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;

- svolgere le attività di cui al presente Patto nel rispetto dei Principi del Regolamento.

Art. 5 Obblighi delle Parti.

1. I Proponenti si impegnano a svolgere le attività di cui all'art. 2 tramite soggetti qualificati del settore, rimanendo comunque responsabili nei confronti del Comune di Perugia della corretta e puntuale esecuzione degli interventi e facendosi carico di ogni aspetto relativo alla sicurezza del lavoro (D.lgs 81/2008).

2. Il posizionamento delle arnie sarà effettuato da un apicoltore professionista e l'apiario dovrà essere identificato da cartelli posti sulle arnie stesse, in conformità alla normativa dell'anagrafe apistica nazionale. La cura e gestione dell'apiario sarà effettuata da un referente tecnico, esperto in apistica, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell'Università degli Studi di Perugia.

3. I soggetti attivi dovranno rispettare tutte le normative riguardanti la disciplina dell'apicoltura e dovranno avviare una collaborazione con le scuole del quartiere per sensibilizzare i giovani sul rispetto della natura e sulla biodiversità del territorio avviando dei laboratori didattici che prevedano dei percorsi conoscitivi sulle api e gli altri prodotti dell'alveare.

4. I soggetti attivi promuoveranno l'attività intrapresa, tramite l'organizzazione di giornate divulgative dedicate, in cui verranno offerti alla cittadinanza il miele ricavato e gli altri prodotti dell'alveare.

5. Nell'organizzazione degli eventi i Proponenti si impegnano a rispettare e ad osservare le prescrizioni contenute nelle Leggi, nei Regolamenti e in qualunque atto riguardante la materia di che trattasi, acquisendo le necessarie autorizzazioni ed esonerando l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente.

6. Per quanto riguarda la realizzazione dell'area di sgambamento per i cani, i soggetti attivi dovranno presentare un progetto esecutivo redatto da tecnico abilitato e provvedere alla fornitura del materiale necessario per la realizzazione dell'opera.

7. Tale intervento sarà eseguito dal Comune previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, richieste a cura degli Uffici competenti, inerenti ai vincoli gravanti sull'area individuata per la realizzazione dell'area di sgambamento per cani.

8. I Proponenti, in quanto committenti ai sensi del D.lgs 81/2008, risultano gli unici titolari di ogni obbligo derivante dalla normativa della sicurezza sul lavoro sollevando il Comune di Perugia da ogni responsabilità e rispondendo di eventuali danni arrecati a persone o cose nell'esecuzione delle attività in parola.

4. I Proponenti si impegnano a dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto nonché a comunicare all'Ufficio competente in materia di gestione del verde pubblico il nominativo del referente tecnico, esperto in apistica.

Art. 6 Pubblicizzazione del patto di Collaborazione.

Il presente Patto verrà pubblicizzato, a cura del Comune, sul sito internet Istituzionale.

Art. 7 Partecipazione del Comune.

Il Comune si impegna a:

- concedere l'accesso agli spazi comunali;

I Proponenti dichiarano, sin da ora, di non avere titolarità sui beni comuni.

La proprietà dei beni resterà invariata.

Art. 8 Rendicontazione.

Al fine di rendicontare opportunamente le azioni intraprese i Proponenti si impegnano a fornire al Comune un rendiconto annuale delle attività svolte, entro il mese di dicembre di ciascun anno.

Art. 9 Responsabilità.

Le attività svolte nell'ambito del Patto sono coperte da tutele assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche delle attività. I relativi oneri rimangono a carico dei privati. I soggetti attivi che collaborano con l'Amministrazione alla cura e valorizzazione di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell' art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata e indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa. I Proponenti si impegnano a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti, nella realizzazione delle attività previste, il contenuto del presente Patto ed a vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Per quanto non contemplato dal presente Patto si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed Amministrazione per la cura e la valorizzazione dei beni comuni urbani.

Art. 10 Norme transitorie.

Al presente patto si applicano le norme contenute nel vigente Regolamento ed il patto decade se vengono meno i presupposti fondanti senza alcun diritto al risarcimento da parte del Proponente.

Letto, approvato e sottoscritto

F.to Associazione I Priori – Rione di Porta Eburnea

F.to Il Comune